

numero			Bellinzona
3055	cl	1	5 luglio 2017
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 81443 20 fax +41 91 81444 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
pascal.coullery@bsv.admin.ch

Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro

Gentili signore,
Egredi signori,

vi ringraziamo per la possibilità concessaci d'inoltrare le nostre osservazioni relative al progetto di legge posto in consultazione dal Consiglio federale lo scorso 5 aprile 2017. Il disegno di legge intende modernizzare la vigilanza su AVS, prestazioni complementari, indennità di perdita di guadagno e assegni familiari nell'agricoltura, mediante una vigilanza maggiormente orientata ai rischi, il rafforzamento del governo d'impresa e l'adeguamento delle disposizioni sui sistemi d'informazione allo stato attuale dello sviluppo tecnologico. Inoltre, nel contempo si apportano alcune modifiche nella vigilanza sul 2° pilastro.

Prendiamo atto con piacere che il Rapporto esplicativo e il disegno di legge sono stati allestiti anche in lingua italiana.

Rileviamo che le modifiche proposte sono oggetto di commento, laddove si ritiene necessario e, in tal senso, si elencano di seguito le disposizioni interessate.

Riteniamo innanzitutto opportuno e necessario contestualizzare la proposta legislativa.

Introduzione

La sicurezza sociale è un compito molto importante del nostro Stato federale.

La Costituzione federale definisce gli obiettivi sociali e pone le basi delle assicurazioni sociali. Il principio secondo cui il diritto federale – e così anche le assicurazioni sociali – è attuato dai Cantoni (art. 46 cpv. 1 Cost. fed.) è un aspetto organizzativo svizzero molto importante che concretizza il nostro federalismo (federalismo d'esecuzione).

Il legislatore federale prevede espressamente all'art. 46 cpv. 3 Cost. fed. che *“La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità”*.

La “nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni” (NPC), accettata in votazione popolare il 28 novembre 2004, ha introdotto l'art. 5a Cost. fed. che, in applicazione del principio costituzionale della sussidiarietà, rafforza il federalismo di esecuzione.

I principi sanciti dalla Costituzione federale rappresentano dei chiari indirizzi per il legislatore federale; sono rilevanti per le assicurazioni sociali e quindi per il nostro sistema di sicurezza sociale.

L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), l'assicurazione invalidità (AI), le prestazioni complementari (PC), le indennità di maternità e gli assegni familiari per l'agricoltura, come del resto altre assicurazioni sociali (LADI, LAMal, LPP, LAFam), sono organizzate in modo decentralizzato così da essere prossime all'economia e alla popolazione.

I Cantoni, grazie alla prossimità, realizzano sinergie con le aziende; fra queste possiamo annoverare determinate attività che interessano le assicurazioni sociali.

Inoltre, la riunione sotto lo stesso cappello (Istituto delle assicurazioni sociali; IAS) di quattro enti cantonali, come la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e l'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità, ha consentito di realizzare in Ticino un efficace centro di competenza cantonale per le assicurazioni sociali al servizio di tutta la cittadinanza. A questi enti sono stati attribuiti, con l'autorizzazione federale, ulteriori compiti cantonali, quali le prestazioni complementari all'AVS/AI, la riduzione dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il modello ticinese degli assegni familiari e altri compiti nell'ambito della sicurezza sociale.

Questa struttura ha dimostrato e dimostra in Ticino, come negli altri Cantoni, di funzionare bene e garantire il servizio ai cittadini, all'economia e alle Autorità federali e cantonali. Le sfide, nate con le modifiche legislative degli ultimi decenni, sono state attuate efficacemente e efficientemente. In particolare la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e l'Ufficio AI del Cantone Ticino hanno garantito nel corso degli anni un buon servizio agli assicurati e agli affiliati. Oltre a ciò, si rileva che i costi amministrativi sono per l'economia e il Cantone costantemente bassi.

La Cassa cantonale di compensazione AVS e l'Ufficio AI utilizzano dei sistemi informativi moderni. La capacità d'innovazione, nel settore della tecnologia informatica, è stata raggiunta grazie alla decentralizzazione. Ciò ha consentito di concretizzare una visione a lungo termine, grazie al continuo incremento della collaborazione intercantonale, che rappresenta un vantaggio e un'opportunità per le persone assicurate, l'economia, le autorità e soprattutto la missione del primo pilastro.

Necessità di una riforma

Richiamato quanto esposto nell'introduzione, riteniamo opportuno modernizzare la vigilanza del 1° pilastro.

La premessa istituzionale e concettuale è comunque la chiara separazione fra esecuzione e vigilanza. Il ruolo della vigilanza non avrebbe alcuna pertinenza con il ruolo esecutivo.

La riforma posta in consultazione non deve quindi estendersi all'esecuzione. Le assicurazioni sociali interessate sono state applicate in modo ottimale e a costi contenuti. Un trasferimento di compiti esecutivi dai Cantoni alla Confederazione contravverrebbe alla Costituzione federale e costituirebbe un rischio in termini gestionali.

L'esecuzione del sistema del 1° pilastro ha dimostrato di essere affidabile, credibile, flessibile, controllabile e poco costosa. Questo rappresenta un chiaro vantaggio per la Svizzera e quindi per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

L'introduzione di una legge sulla sorveglianza del 1° pilastro deve pertanto essere rispettosa del nostro contesto istituzionale.

In altri termini è importante e necessario attuare:

- *una chiara separazione tra esecuzione e sorveglianza*

In numerosi rapporti del Controllo federale delle finanze sulla sorveglianza nell'AVS e nell'AI si esige una migliore *governance* del 1° pilastro con una separazione tra esecuzione e sorveglianza.

La separazione è un'esigenza essenziale a sostegno della corretta attuazione del sistema di controllo interno degli organi esecutivi (in particolare le casse di compensazione e gli uffici AI). Questo controllo interessa solo il livello esecutivo e non quello della vigilanza, ritenuto che con un'adeguata reportistica si potranno informare e coinvolgere i rispettivi organi competenti. Invece, se esercitato a più livelli (cfr. "Rapporto esplicativo" pag. 38 punto 4.3.2) il controllo rischia di diventare un sistema articolato e complesso da gestire.

Questa esigenza, già attuata nell'assicurazione malattie (cfr. legge sulla sorveglianza dell'assicurazione-malattie, RS 832.12) e nel 2° pilastro con la riforma strutturale che lo ha interessato, non è però considerata dall'avamprogetto.

L'Autorità federale di vigilanza potrà comunque continuare ad assumersi i compiti esecutivi che devono essere gestiti a livello nazionale e non in modo decentralizzato (si cita ad esempio il ricorso contro il terzo responsabile, la tariffazione, i compiti d'esecuzione relativi agli affari internazionali, le questioni d'esecuzione dell'organo di collegamento per le prestazioni familiari). A questo scopo è stata realizzata un'apposita istituzione del 1° pilastro: l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) a cui sono stati demandati i compiti esecutivi centralizzati.

- *una chiara separazione tra Amministrazione federale e applicazione delle assicurazioni sociali*

La Confederazione ha attribuito all'esterno, a due enti di diritto pubblico della Confederazione incaricati dell'esecuzione, due importanti compiti esecutivi della sicurezza sociale: l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) e la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).

Per volontà del legislatore federale è stata prevista una regolamentazione analoga sul piano cantonale. L'AVS e l'AI usufruiscono di appositi enti di diritto pubblico cantonali. Ciò garantisce una separazione netta tra le finanze cantonali e le assicurazioni sociali. Questo principio deve valere anche a livello federale.

Secondo l'organizzazione attuale, l'UCC e le sue istituzioni sono divisioni dell'amministrazione federale delle finanze (DFF) e fanno quindi parte dell'Amministrazione. Considerata la volontà del legislatore federale, secondo cui la Confederazione attribuisce ai Cantoni il compito di istituire enti per le assicurazioni sociali indipendenti dell'Amministrazione pubblica, è opportuno valutare, con questo progetto, l'opportunità di istituire un ente federale indipendente delle assicurazioni sociali. In questo modo si risolverebbero le questioni sollevate nel Rapporto esplicativo relative alla posizione della Cassa svizzera di compensazione, dell'Ufficio AI della Confederazione (competenti entrambi per gli assicurati all'estero), della Cassa federale di compensazione e quelle concernenti le funzioni centrali del registro, della statistica e della contabilità, potendo essere queste attività riunite e gestite dall'ente federale indipendente delle assicurazioni sociali. Questo ente potrebbe pure assumersi i compiti esecutivi attualmente di competenza dell'Autorità federale di vigilanza, così da rendere trasparenti i ruoli (l'UCC sottostà al Dipartimento federale delle finanze; l'UFAS quale Autorità federale di vigilanza sottoposta al Dipartimento federale dell'interno).

Si otterrebbe in questo modo un'efficace modernizzazione della sorveglianza.

Un esempio è dato dalla condivisa necessità di attuare quanto proposto dal Consiglio federale, secondo cui per l'intero 1° pilastro devono valere disposizioni contabili uniformi.

Con l'organizzazione attuale e un UCC sottoposto all'Amministrazione federale, questo Ufficio applica le disposizioni contabili dell'Amministrazione federale. Si ritiene, invece, necessario che le Casse di compensazione e l'UCC (rispettivamente l'ente federale indipendente delle assicurazioni sociali che si propone di istituire) applichino norme contabili uniformi. In questo modo si garantisce l'allestimento di conti globali completi per il 1° pilastro come pure la trasparenza finanziaria nelle diverse assicurazioni sociali, aspetto quest'ultimo rilevante in funzione della *governance* del sistema del 1° pilastro.

Alcune riflessioni sulla gestione dei rischi

A nostro avviso il disegno di legge si concentra ancora eccessivamente sugli aspetti operativi tralasciando aspetti strategici importanti.

Con riferimento a quanto esposto nel "Rapporto esplicativo" a pag. 20 e meglio al punto 2.2.1 relativo ai "Rischi strategici", esponiamo alcune riflessioni di principio riguardo ai rischi.

La distinzione contenuta nel "Rapporto esplicativo" opera un'interpretazione legata a due tipi di rischio: strategico e operativo. Tenuto conto che viene operata una distinzione ad un livello inferiore, non considerando il livello superiore (rischi interni e esterni), un peso maggiore è assegnato ai rischi operativi (riconducibili all'attività prettamente esecutiva interna).

Occorrerebbe, per contro, operare una distinzione, a un livello superiore, tra rischi interni e rischi esterni così definiti:

- a) Rischi interni (dove risiedono rischi minori o comunque individuabili)
- | | |
|-------------|--|
| Strategici: | immagine e grado di soddisfazione |
| Compliance: | conformità legale |
| Operativi: | processi (ad esempio errori nell'erogazione, ritardi) |
| Finanziari: | operazioni a carattere finanziario (ad esempio saldi, errori dati contabili) |

Dall'elenco restano esclusi i rischi esterni, che dovranno essere definiti mediante un percorso d'identificazione e la costruzione di appositi indicatori di contesto (KPI), finalizzati a rilevare l'evoluzione di particolari fenomeni. A titolo puramente indicativo se ne evidenziano alcuni.

- b) Rischi esterni (dove risiedono rischi elevati e potenzialmente a carattere sistemico)
- | | |
|------------|--|
| Minacce: | comportamenti fraudolenti da parte di affiliati e assicurati (da non confondere con la lotta agli abusi)
appropriazione d'informazioni con comportamenti fraudolenti da parte di terzi |
| Sistemici: | andamento economico; cicli economici negativi (per esempio trend economici negativi, situazioni economiche gravi)
abusi ai danni del sistema di sicurezza sociale (in questo caso il 1° pilastro) |

Una corretta definizione dei rischi consente di attuare strategie di prevenzione e contrasto mirate. I rischi potranno essere rilevati sulla base di un monitoraggio costante delle richieste degli assicurati e degli affiliati.

Sosteniamo infine la proposta di modifica dell'art. 76 LPGA volto all'introduzione di un rapporto con cadenza regolare sui rischi sistemici e sulla gestione strategica.

Osservazioni alle singole disposizioni

Di seguito il nostro commento alle modifiche legislative proposte.

Sistemi d'informazione e standard minimi (art. 49^{bis} AP-LAVS)

Le casse di compensazione e gli uffici AI hanno dimostrato nell'ultimo secolo di essere in grado di attuare puntualmente e con competenza tutte le decisioni del legislatore, riuscendo a contenere i costi.

Attualmente presso le casse di compensazione è in corso di svolgimento l'attuazione della riforma sulla Previdenza per la vecchiaia 2020 adottata dal Parlamento il 17 marzo 2017 che, pur essendo un progetto molto complesso, non necessita di alcun intervento tecnico-informatico da parte dell'Amministrazione federale.

Non si ravvede quindi il motivo, in applicazione del principio di sussidiarietà, per il quale la Confederazione, per il periodo successivo a questa importante riforma, che rappresenta un grande cambiamento (in breve: individualizzazione e flessibilità del sistema delle rendite), fissi degli standard minimi a livello tecnico-informatico.

Si ritiene che la competenza a livello federale, nella formulazione proposta, sia troppo estesa e rappresenti un rischio per il buon funzionamento del 1° pilastro. L'Autorità federale di vigilanza e l'Amministrazione federale non dispongono della necessaria esperienza nelle questioni tecnico-informatiche della gestione di massa delle assicurazioni sociali.

Qualora funzionari dell'Amministrazione federale dovessero disciplinare gli standard applicabili a livello tecnico-informatico, incorrerebbero in una responsabilità di produzione, ciò che sarebbe in completa contraddizione con i compiti di sorveglianza loro attribuiti.

Vi è poi da rilevare che l'informatica non è finanziata dalla Confederazione, ma dalle Casse di compensazione principalmente attraverso le spese amministrative prelevate presso i loro affiliati.

Non concordiamo pertanto con la proposta relativa ai sistemi di informazione e agli standard minimi. Occorre prestare attenzione, affinché la modernizzazione della vigilanza del 1° pilastro non provochi, indirettamente, una diminuzione dell'autonomia in particolare delle casse di compensazione. Solo chi è direttamente coinvolto è in grado di mettere a punto adeguati strumenti informativi a supporto delle proprie attività e al servizio della cittadinanza.

Ciò è stata e sarà la forza dell'AVS.

Scambio elettronico di dati (art. 49^{ter} AP-LAVS)

Si ritiene che la nuova competenza della Confederazione debba limitarsi a regolare lo scambio di dati tra organi d'esecuzione.

La nuova disposizione non contempla lo scambio di dati tra organi di esecuzione da una parte e assicurati, datori di lavoro e terzi dall'altra. Questo è infatti di competenza degli organi esecutivi e tale deve rimanere.

In tal senso, la lettera b. dell'art. 49^{ter} AP-LAVS deve essere stralciato.

Istituti assicurativi sociali cantonali; ruolo delle agenzie (artt. 61 e 65 cpv. 2 AP-LAVS)

L'art. 61 AP-LAVS stabilisce al capoverso 1 quanto già previsto dal 1948, ovvero che i Cantoni istituiscono le proprie casse di compensazione quali enti autonomi di diritto pubblico.

Si propone poi al capoverso 1^{bis} che una cassa di compensazione cantonale può essere gestita in quanto parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali. Questo capoverso stabilisce a livello federale una situazione che esiste già nella maggior parte dei Cantoni. Conforme alla Costituzione federale è il fatto che l'istituzione di un istituto delle assicurazioni sociali non necessiti dell'autorizzazione della Confederazione, diversamente da quanto previsto dalla legislazione in materia AVS, AI e PC. La rinuncia di subordinare ad autorizzazione

detta istituzione è più che giustificata se si considera che nella maggior parte dei Cantoni esistono da più di un ventennio istituti delle assicurazioni sociali che svolgono la propria attività con successo.

Si concorda per una flessibilità dei compiti delle agenzie (art. 65 cpv. 2 AP-LAVS) e l'istituzione di una commissione di vigilanza per le casse di compensazione AVS.

Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno (art. 66 AP-LAVS)

Si esprime il proprio accordo con il disciplinamento dei principi generali per una gestione di qualità e orientata ai rischi.

I costi connessi alla realizzazione del SCI non devono però essere sottovalutati.

Secondo l'UFAS dovranno essere creati sette posti supplementari, presso l'Autorità di vigilanza, per l'applicazione della nuova legge sulla modernizzazione della vigilanza.

Le Casse di compensazione hanno valutato che bisognerà contare con un aumento complessivo di 75 unità a tempo pieno.

La gestione dei rischi e della qualità e il sistema di controllo interno comporteranno un aumento duraturo dei costi di esecuzione e di sorveglianza.

Siamo dell'avviso che l'obiettivo del Consiglio federale per una gestione moderna non debba limitarsi al 1° pilastro e che debba quindi essere esteso a tutte le assicurazioni sociali. In tal senso si propone di modificare la LPGA di concerto con la riforma che interessa tale normativa nell'ambito della specifica procedura di consultazione ancora in corso.

Principi della gestione (art. 66a AP-LAVS)

Concordiamo con il disciplinamento della *good governance*.

Ritenuto che tale principio deve riguardare non solo il 1° pilastro, ma anche tutte le altre assicurazioni sociali, ci si chiede se non sia più opportuno regolare questo aspetto nella LPGA, normativa anch'essa oggetto della presente procedura di consultazione.

Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità e presentazione dei conti (art. 67 AP-LAVS)

Si sostiene il principio della trasparenza a tutti i livelli.

Tale principio deve quindi valere non solo per le casse di compensazione AVS, ma anche per l'intero sistema.

Il Consiglio federale propone giustamente che nel 1° pilastro la revisione contabile deve essere disciplinata secondo regole uniformi.

La disposizione proposta deve quindi essere estesa anche all'UCC (rispettivamente al nuovo istituto federale indipendente delle assicurazioni sociali). È infatti necessario che per le casse di compensazione e l'UCC valgano norme contabili uniformi: è il solo mezzo per aumentare la trasparenza finanziaria di tutti i rami delle assicurazioni sociali del 1° pilastro. Questi rappresentano dei presupposti importanti per la *governance* delle singole assicurazioni.

Compiti dell'autorità di vigilanza (art. 72a AP-LAVS)

Concordiamo, come già esposto, con l'allestimento di un rapporto ai sensi dell'art. 76 LPGA.

I dati statistici e quelli finanziari attualmente a disposizione bastano ai fini di un *monitoring* per le differenti parti del sistema e per eventuali modifiche a livello legislativo (leggi e ordinanze) o di direttive.

Non concordiamo, invece, con l'obbligo imposto alle casse di compensazione relativo agli obiettivi e agli indicatori. Diversamente dall'assicurazione invalidità, questi strumenti non sono adatti per l'AVS, per le indennità perdita di guadagno, per le indennità di maternità, per gli

assegni familiari nell'agricoltura e per le prestazioni complementari. Ciò è un compito esecutivo che rientra nell'attività degli organi d'esecuzione. In altre parole, l'Autorità di vigilanza non ha il compito di assicurare l'esecuzione, come previsto dall'art. 72a cpv. 2 AP-LAVS, ma quello di controllare l'esecuzione. Pertanto, la disposizione è materialmente errata e contraria agli indirizzi sulla modernizzazione della vigilanza, perché non considera la separazione tra compiti di sorveglianza e compiti esecutivi.

Proponiamo quindi lo stralcio dell'art. 72a AP-LAVS.

Assunzione di altre spese (art. 95a AP-LAVS)

L'informazione agli assicurati, all'economia e alla popolazione sulle assicurazioni sociali è compito degli organi esecutivi giusta l'art. 27 LPGa (informazione e consulenza).

È pertanto indicato per motivi di *governance* stralciare l'art. 95 capoverso 1^{bis} LAVS rispettivamente l'art. 95a cpv. 1 AP-LAVS.

L'Amministrazione federale non ha del resto neppure in tutte le assicurazioni sociali compiti esecutivi.

La chiara separazione tra esecuzione e sorveglianza sottende la modernizzazione della sorveglianza.

Proponiamo di limitare l'estensione del capoverso 5, di modo che il Consiglio federale non possa disciplinare che prescrizioni in relazione al nuovo art. 95a LAVS. Qualsiasi spesa per compiti federali attinta dal Fondo AVS deve poggiare su di una base legale chiara, fissata in una legge formale ed essere trasparente e comprensibile.

Rischi sistemici e gestione strategica (art. 76 AP-LPGA)

Riteniamo che la proposta contenuta nell'art. 76 LPGa rappresenti un miglioramento.

Il rapporto che il Consiglio federale dovrà allestire potrà dare importanti informazioni al Parlamento federale e al pubblico.

Modifiche di altre normative

Nella misura in cui nelle differenti leggi federali citate si fa riferimento all'art. 72a AP-LAVS, il rinvio a tale disposizione deve essere stralciato.

Tale norma comporterebbe la definizione di obiettivi e indicatori così come il loro controllo per ogni organo di esecuzione, per ogni ramo delle assicurazioni sociali interessate e meglio l'AVS, l'AI, le PC, le IPG e le IPG maternità. Ne conseguirebbero costi sproporzionati in rapporto all'obiettivo perseguito.

Nel Rapporto esplicativo al Capitolo 4.2.3. si fornisce una descrizione della procedura amministrativa che dovrà essere instaurata con l'applicazione dell'art. 72a AP-LAVS, senza però menzionare come questa procedura permetta di raggiungere una migliore politica sociale e una migliore efficacia a livello economico.

Nei Cantoni vi sono già commissioni di vigilanza efficienti. La Confederazione intende rafforzare queste commissioni per mezzo dell'art. 61 cpv. 2 lett. g AP-LAVS.

Per motivi costituzionali e finanziari, non concordiamo con il trasferimento di competenze dalle commissioni di vigilanza alla Confederazione.

Modifiche nella previdenza professionale obbligatoria

Per quanto concerne le modifiche relative alla vigilanza nel 2° pilastro, si osserva quanto segue.

La modifica dell'art. 11 cpv. 3 LFLP prevede che per ogni persona che entra in Cassa pensione, l'Istituto di previdenza deve fare richiesta all'ufficio centrale del 2° pilastro per verificare se l'assicurato dispone di prestazioni di libero passaggio da trasferire.

Anche se in generale si sostengono modifiche volte a ottimizzare il sistema del trasferimento delle prestazioni di libero passaggio, si è dell'opinione che la soluzione proposta non sia mirata e questo per le ragioni seguenti:

- i costi amministrativi aumenterebbero in maniera importante e la gestione del 2° pilastro si vedrebbe di nuovo confrontato con delle complicazioni di gestione considerevoli;
- i dati dell'Ufficio centrale del 2° pilastro vengono aggiornati una volta all'anno, quindi si rischia di ricevere informazioni non più attuali.

A nostro parere si potrebbe ottenere lo stesso scopo facendo ad esempio:


- una richiesta raggruppata una volta all'anno (tramite un file Excel);
- oppure (meglio) incaricando l'Ufficio centrale del 2° pilastro stesso di fare d'ufficio una verifica di chi ha più di un istituto di previdenza rispettivamente conto di libero passaggio e di seguito informare gli istituti in merito;
- un'altra possibilità sarebbe di dare accesso a tutti gli istituti di previdenza rispettivamente alle fondazioni di libero passaggio alla banca dati dell'Ufficio centrale del 2° pilastro e lasciare la competenza ai singoli Istituti se richiedere per conto dell'assicurato l' avere previdenziale.

Per eventuali domande, l'Istituto delle assicurazioni sociali rimane a disposizione tramite il Servizio giuridico (091 821 92 98; servizio.giuridico@ias.ti.ch).


Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Andrea Coduri

Copia p.c.:

- Pubblicazione in Internet;
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch);
- Istituto di previdenza del Cantone Ticino (ipct@ti.ch);
- Cancelleria dello Stato (can-scads@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch).